



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2012 (24.01.2013)
(OR. en)**

**17370/1/12
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0281 (COD)**

**AGRI 845
AGRIFIN 244
AGRIORG 204
CODEC 2943**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
nn. docc. precc.:	17370/12, 17112/12, 16925/12, 16223/12 ADD 2, 16045/2/12 REV 2, 15465/12, 13840/12, 12715/12
nn. propp. Comm.:	15397/2/11 REV 2 - COM(2011) 626 final/3 14477/12 - COM(2012) 535 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (<i>Riforma della PAC</i>) - <i>Progetto di regolamento riveduto della presidenza consolidato</i>

In seguito alla riunione del Comitato speciale Agricoltura del 10 dicembre 2012, si trasmette in allegato, per le delegazioni, il progetto di regolamento riveduto consolidato sull'OCM unica preparato dalla presidenza.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** e con [...].

Sulla base delle modifiche preparate dalla presidenza danese¹, il presente testo contiene le seguenti modifiche elaborate sotto la presidenza cipriota, discusse a livello di gruppo o di CSA, e in merito alle quali la presidenza ha rilevato l'ampio sostegno delle delegazioni:

- sulla classificazione delle carcasse (articoli 9 bis, 18-20 quater e allegato III bis) in base ai docc. 12715/12 e 17112/12;
- sulla definizione di bovino (articoli 7, 9 bis, 16, allegato II - parte IV e allegato III) in base al doc. 13840/12, adeguato dal doc. 15465/12;
- sugli aiuti nel settore dell'apicoltura (articoli 52-54) in base al doc. 15465/12 per l'articolo 52, paragrafo 2, al doc. 12715/12 per l'articolo 52 bis e ai docc. 12715/12 e 13840/12 per l'articolo 53, paragrafo 2, adeguati dalla presidenza per quanto riguarda l'articolo 52, paragrafo 2 e l'articolo 54, lettera c) al fine di rispecchiare l'esito della riunione del Gruppo "Questioni agricole orizzontali" del 6 dicembre 2012;
- sul "pacchetto latte"² (articoli 104-116, 143-145 bis, 157-158, 160-165) in base al doc. 13840/12, adeguato dal doc. 15465/12 al fine di rispecchiare l'esito della riunione del CSA del 15 ottobre 2012³, e al doc. 17112/12;
- sulle prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE (articoli 7, 13-14, 17-18, 20-21 e 24) in base al doc. 15465/12;
- sulle misure eccezionali (articoli 154 e 156) in base al doc. 16925/12⁴;
- sulla protezione dei dati (articoli 157 e 157 bis) in base al doc. 16045/2/12 REV 2⁵, adeguato dalla presidenza in consultazione con il Servizio giuridico del Consiglio per quanto riguarda l'articolo 157 bis, paragrafo 1⁶ al fine di tenere conto delle delegazioni.

Si invitano inoltre le delegazioni a prendere nota del fatto che in una fase successiva sarà necessario adeguare i considerando per rispecchiare la posizione del Consiglio.

¹ Cfr. doc. 10889/12 e relazione sull'andamento dei lavori riportata nel doc. 8949/12.

² Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

³ Cfr. resoconto sommario riportato nel doc. 15150/12.

⁴ Cfr. resoconto sommario riportato nel doc. 17182/12.

⁵ Cfr. resoconto sommario riportato nel doc. 17182/12.

⁶ Soppressione del termine "unicamente".

Le questioni politiche in sospeso, riportate nel testo tra parentesi quadre⁷, sono le seguenti:

- l'articolo 7 sull'aggiornamento dei prezzi di riferimento;
- l'articolo 59, paragrafi 1 bis e 1 e paragrafo 2, lettera j), sulle norme di commercializzazione⁸;
- l'articolo 106, paragrafo 1, l'articolo 107, paragrafo 1 e l'articolo 108, paragrafo 1, sulla questione del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali⁹;
- gli articoli 110-111 sull'estensione delle regole e dei contributi finanziari;
- gli articoli 102-103 e l'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), punto ii) sui diritti di impianto della vite;
- l'articolo 163, paragrafo 1, lettera a) sulle quote di zucchero;
- l'articolo 159 sulla riserva di crisi (inclusa nello schema di negoziato per la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale - QFP)¹⁰.

⁷ Cfr. relazione della presidenza sull'andamento dei lavori riportata nel doc. 17592/12.

⁸ Il testo tra parentesi quadre rispecchia l'esito del dibattito svoltosi in sede di CSA il 20 novembre 2012, nel corso del quale il CSA ha preso atto del parere della presidenza secondo cui, nonostante le opinioni divergenti delle delegazioni, esiste un notevole sostegno allo status quo (cfr. resoconto sommario riportato nel doc. 16479/12).

⁹ Il testo tra parentesi quadre rispecchia l'esito del dibattito svoltosi in sede di CSA il 20 novembre 2012, nel corso del quale il CSA ha preso atto del parere della presidenza secondo cui, nonostante le opinioni divergenti delle delegazioni, esiste un notevole sostegno allo status quo (cfr. resoconto sommario riportato nel doc. 16479/12).

¹⁰ Cfr. doc. 15602/12 del 13 novembre 2012.

Progetto di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(Regolamento OCM unica)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

sentito il garante europeo della protezione dei dati¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹⁴,

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ Parere del [...], GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹⁵ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] del [...], recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)¹⁶. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM unica". Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.
- (2) È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹⁵ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

¹⁶ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.
- (4) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica.
- (5) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del trattato.
- (6) Occorre chiarire che il regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]¹⁷ e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero *in linea di massima* applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il [regolamento orizzontale sulla PAC] stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme della PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

¹⁷ ...

- (7) Il presente regolamento e gli altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato fanno riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti di tali regolamenti. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli¹⁸, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.
- (8) Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'aggiornamento delle definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, del presente regolamento.

[...]

- (10) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, occorre fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
- (11) Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.

¹⁸ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

(12) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori, dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure, a seconda dei casi, del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno dei prezzi, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

/(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante./

(14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle preesistenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

[...]

- (16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.
- (17) Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.
- (18) Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare i prodotti che formano oggetto di acquisti all'intervento pubblico e quelli che sono destinati ad essere immagazzinati nell'ambito del regime di aiuto all'ammasso privato, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento, nonché per quanto riguarda l'adozione di disposizioni relative all'obbligo fatto agli organismi pagatori di disossare le carni bovine loro conferite prima dell'entrata all'ammasso.
- (19) In considerazione delle diverse situazioni esistenti nell'Unione per il magazzinaggio delle scorte d'intervento e al fine di garantire un accesso adeguato degli operatori all'intervento pubblico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi rimanenti in magazzino negli Stati membri, le disposizioni relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati, nonché determinate norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

- (20) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure volte a ridurre l'importo dell'aiuto erogabile nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo.
- (21) Al fine di tutelare i diritti e gli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni d'intervento pubblico o di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, l'ammissibilità degli operatori e l'obbligo di costituire una cauzione.
- (22) Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
- (23) Per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la revisione della classificazione delle carcasse applicata negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione.

- (24) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della politica agricola comune sia disciplinato da un regolamento a parte che tenga conto dei suoi obiettivi di coesione sociale. Occorre tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.
- (25) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.
- (26) Per una sana gestione finanziaria dei regimi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta nelle scuole è opportuno disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale.

- (27) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché per sensibilizzare il pubblico al programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti, i criteri oggettivi per la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri, il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute, i costi ammissibili all'aiuto e infine per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
- (28) Per tener conto dell'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'obbligo degli istituti scolastici di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
- (29) Solo uno Stato membro si avvale del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori di luppolo. Per creare una certa flessibilità e armonizzare l'approccio seguito in questo settore con quello degli altri settori, è opportuno cessare il regime di aiuto e prevedere la possibilità di sostenere le organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

- (30) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tali attività dovrebbero tuttavia essere limitate a quelle più utili ed è opportuno introdurre un cofinanziamento per migliorare la qualità dei programmi.
- (31) Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di operatori del settore rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di sospensione o revoca del riconoscimento, le misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione.
- (32) Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle organizzazioni di produttori, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione.
- (33) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

- (34) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.
- (35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli.
- (36) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.
- (37) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.
- (38) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

- (39) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.
- (40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
- (41) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.
- (42) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive. Di conseguenza, il solo tipo di sostegno che può essere concesso è quello deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2013 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 799] e alle condizioni previste da tale disposizione.

- (43) Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno; le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; disposizioni generali e definizioni ai fini dei programmi di sostegno; la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.
- (44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.

- (45) Per garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
- (46) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.
- (47) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati non si è dimostrato efficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.
- (48) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.
- (49) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli¹⁹ e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

¹⁹ COM(2009)234 def.

- (50) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare²⁰, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.
- (51) Per certi settori e/o prodotti, le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita costituiscono un elemento determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.
- (52) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.
- (53) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione, la classificazione in categorie, la presentazione e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il trasporto, le informazioni relative ai produttori, il contenuto di certe sostanze, i rispettivi documenti amministrativi, il magazzinaggio, la certificazione e le scadenze.
- /(54) Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati./

²⁰ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- /(55) Le norme di commercializzazione devono applicarsi a tutti i prodotti agricoli commercializzati nell'Unione./*
- (56) Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi se le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione.
- (57) Per quanto riguarda i grassi da spalmare, è opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità.
- (58) Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, in particolare gli atti destinati ad adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.
- /(59) Per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, nonché per tener conto degli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali e del progresso tecnico ed evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni all'applicazione di tali norme e di ogni necessaria modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita./*

- (60) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e/o settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.
- (61) Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.
- (62) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, contemplata dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari²¹.

²¹ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- (63) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.
- (64) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.
- (65) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.
- (66) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (67) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.
- (68) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino anche se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

- (69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: i principi per la delimitazione della zona geografica e le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.
- (70) Per garantire una protezione adeguata e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi gli operatori economici e le autorità competenti per quanto riguarda le denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta e per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative: alle denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009; la procedura nazionale preliminare; i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

- (71) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.
- (72) Per garantire una protezione adeguata, tutelare gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori e tener conto delle specificità degli scambi tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le disposizioni riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere; la definizione del tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica, nonché le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e possono essere adottate deroghe.
- (73) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura.

- (74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta"; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura e presentazione.
- (75) Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi conformemente agli accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato.
- (76) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno disporre che gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno continuino ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.
- (77) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

- (78) Nel settore del vino, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate, a condizioni da definire.
- (79) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.
- /(80) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno concedere il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Stati che hanno comunicato l'inventario./
- /(81) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la portata e il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni./
- /(82) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sui documenti di accompagnamento, sul loro uso e sulle esenzioni all'obbligo di utilizzo degli stessi; la fissazione delle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo; l'indicazione delle operazioni da registrare nel registro e la fissazione di norme sull'uso dei documenti di accompagnamento e dei registri./

- (83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori.
- (84) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
- /(85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e della promozione delle buone pratiche. Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Le disposizioni in vigore sulla definizione e sul riconoscimento di tali organizzazioni e delle loro associazioni in alcuni settori devono pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti previsti dal diritto dell'Unione in tutti i settori./
- /(86) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori./
- (87) Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

- (88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
- (89) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.
- (90) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

- (91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzare il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.
- (92) La registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è una misura onerosa che deve essere soppressa.

- /(93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, comprese le deroghe a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni, il riconoscimento, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali; all'esternalizzazione delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; al volume minimo o al valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato./
- (94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.

- (95) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli occorre stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.
- (96) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
- (97) Per definire gli elementi principali del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per: definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l'obbligo di importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria; subordinare il rilascio di un titolo di importazione o l'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure, se necessario, restrizioni alla trasferibilità dei titoli; adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità e stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o esportare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

- (98) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.
- (99) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.
- (100) Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento a un valore diverso dal prezzo unitario.
- (101) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti.
- (102) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili, l'applicazione degli accordi, degli impegni e dei diritti dell'Unione e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; adottare le disposizioni relative al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione; subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione; adottare tutte le necessarie disposizioni per particolari specificità, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

- (103) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.
- (104) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in virtù degli accordi conclusi dall'Unione in forza dell'articolo 218 del trattato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
- (105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
- (106) È opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È pertanto appropriato consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.
- (107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.

- (108) Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (109) Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione devono essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.
- (110) In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione siano subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.
- (111) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti agricoli contemplati dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

- (112) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.
- (113) Per garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori che partecipano a una procedura di gara è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la definizione dell'esigenza principale per lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione per le restituzioni oggetto della gara.
- (114) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per la fissazione di soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.
- (115) Allo scopo di tener conto di situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che prevedono: la fissazione di un'altra data per la restituzione; le conseguenze del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le verifiche e le prove in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, compresa l'eventuale di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

- (116) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione ed evitare il loro rientro in tale territorio e per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che prevedono: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.
- (117) Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione e, in particolare, la definizione e le caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione.
- (118) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocanabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.
- (119) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e devono essere aboliti.

- (120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (121) È necessario che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato, nonché all'abuso di posizioni dominanti, siano applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.
- (122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- (123) È opportuno autorizzare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non noccano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi e che non creino discriminazioni.
- (124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
- (125) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

- (126) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, nel 2012, della misura di sostegno alla distillazione di crisi prevista dai programmi di sostegno, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali devono essere comunicati alla Commissione e approvati a norma del presente regolamento prima della loro concessione.
- (127) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.
- (128) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore oltre agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.
- (129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.
- (130) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

- (131) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse devono essere adottate su richiesta degli Stati membri.
- (132) Occorre prevedere misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.
- (133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.
- (134) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.
- (135) Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

- (136) Per rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise ed economiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, i metodi di comunicazione delle informazioni, le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
- (137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²².
- /(138) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo deve avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria²³ e occorre chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile./
- (139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

²² Considerando da adattare per chiarire la possibilità permanente di trattare i dati per altri regimi di aiuti.

²³ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (140) Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui tale ricorso sia necessario per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.
- (141) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁴.
- (142) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si deve ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione del diritto della concorrenza in generale si ricorre alla procedura consultiva.
- (143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato, e la risoluzione di problemi specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per affrontare i problemi.

²⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (144) In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.
- (145) La Commissione deve essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(145 bis) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione²⁵.

- (146) A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] una serie di misure settoriali, come le quote latte, le quote dello zucchero e altre misure nel settore dello zucchero, le restrizioni all'impianto di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.
- (147) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.

²⁵ ***GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.***

- (148) Il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995²⁶ è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999²⁷ è stato superato dalle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005²⁸, ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1601/96 e il regolamento (CE) n. 1037/2001.
- (149) Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²⁶ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46.

²⁷ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12.

²⁸ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I ***dei trattati***, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I:
 - a) cereali, allegato I, parte I;
 - b) riso, allegato I, parte II;
 - c) zucchero, allegato I, parte III;
 - d) foraggi essiccati, allegato I, parte IV;
 - e) sementi, allegato I, parte V;
 - f) luppolo, allegato I, parte VI;
 - g) olio di oliva e olive da tavola, allegato I, parte VII;
 - h) lino e canapa, allegato I, parte VIII;
 - i) prodotti ortofrutticoli, allegato I, parte IX;
 - j) ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
 - k) banane, allegato I, parte XI;
 - l) settore vitivinicolo, allegato I, parte XII;
 - m) piante vive, allegato I, parte XIII;

- n) tabacco, allegato I, parte XIV;
- o) carni bovine, allegato I, parte XV;
- p) latte e prodotti lattiero-caseari, allegato I, parte XVI;
- q) carni suine, allegato I, parte XVII;
- r) carni ovine e caprine, allegato I, parte XVIII;
- s) uova, allegato I, parte XIX;
- t) carni di pollame, allegato I, parte XX;
- u) alcole etilico, allegato I, parte XXI;
- v) apicoltura, allegato I, parte XXII;
- w) bachi da seta, allegato I, parte XXIII;
- x) altri prodotti, allegato I, parte XXIV.

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. [...] ***regolamento orizzontale sulla PAC*** e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. [...] ***[regolamento orizzontale sulla PAC]***, dal regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti della politica agricola comune e dal regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ***salvo disposizione contraria del presente regolamento.***
3. ***Per tener*** conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ***intesi a modificare*** le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, ***nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.***
4. Ai fini del presente regolamento per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione²⁹.

²⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 4

Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Ove necessario per tener conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento o in altri atti adottati in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;
- b) adottare tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei foraggi essiccati;
 - ii) nel settore della bachicoltura;
- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - iv) nel settore del lino e della canapa;
 - v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
- e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;
- f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ***intesi a fissare*** le campagne di commercializzazione di tali prodotti.

Qualità tipo del riso e dello zucchero nei prezzi di riferimento

Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi di riferimento a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

La qualità tipo del riso e dello zucchero, quando vi è fatto riferimento nelle misure relative alla fissazione dei prezzi di riferimento di tali prodotti, è definita nell'allegato III.

PARTE II
MERCATO INTERNO

TITOLO I
INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I
INTERVENTO PUBBLICO E AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI AIUTO
ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 8

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

- a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinate a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
- b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

Articolo 9

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

Articolo 9 bis

Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente all'allegato III bis nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a 8 mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, parte C.

SEZIONE 2

INTERVENTO PUBBLICO

Articolo 10

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante **atti delegati a norma dell'articolo 18** e atti di esecuzione a norma dell'articolo 19:

- a) frumento (grano) tenero, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0% in peso della materia secca sgrassata.

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
 - a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
 - b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone) qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
 - c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse ***di cui all'allegato III bis, parte A***, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione può chiudere l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c) ***del presente articolo***.

Articolo 13

Acquisto all'intervento

1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), ***il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento di frumento tenero, burro, latte scremato in polvere, orzo, granturco, risone e carni bovine nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso*** di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

Articolo 14

Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
 - a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
 - b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

2. ***Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.***

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi ***internazionali*** conclusi a norma del trattato.

I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione qualora ***un atto dell'Unione preveda un siffatto programma e lo smaltimento di prodotti a tal fine***. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

SEZIONE 3
AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 16

Prodotti ammissibili

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante **atti** delegati **a norma dell'articolo 18** e atti di esecuzione a norma degli articoli 17 e 19:

- a) zucchero bianco;
- b) olio di oliva;
- c) fibre di lino;
- d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina **di età non inferiore a 8 mesi**;
- e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
- f) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
- g) carni suine;
- h) carni ovine e caprine.

Articolo 17

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. ***Per garantire la trasparenza del mercato, alla*** Commissione è conferito, ***ove necessario***, il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ***intesi a fissare*** le condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, oppure della necessità di rispondere a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici nel settore in uno o più Stati membri.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. ***Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16.***

[...]

4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E
AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 18
Poteri delegati

[...]

2. ***Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficino dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità leale, sana e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire i requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti in aggiunta alle condizioni previste dal presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:***
- a) la qualità in termini di ***parametri di qualità***, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie ***ed età massima***;

b) *l'ammissibilità, in termini di* quantità, condizionamento *compresa* l'etichettatura, la conservazione, *il riconoscimento delle imprese e* la fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

3. *Per tener conto delle* peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione è *autorizzata ad adottare* atti delegati *a norma dell'articolo 160, che stabiliscano i criteri di qualità* per quanto riguarda sia gli acquisti all'intervento che le vendite di frumento tenero, orzo, granturco e risone.

[...]

5. *Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smerciarli alla fine del periodo di ammasso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:*

- a) *i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;*

[...]

- c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

6. ***Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:***

- a) *le norme e condizioni applicabili nei casi in cui* il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
- b) *le* condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto.

7. ***Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a:***

- a) *prevedere* il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

- b) *definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;*
- c) *stabilire l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.*

8. *Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 9 bis, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato III bis sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse e:*

- a) *stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie (compresa la classificazione da parte di addetti qualificati), alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per il calcolo di tali prezzi;*

- b) stabilire deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento nel settore delle carni bovine, nonché ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri nel settore delle carni ovine;*
- c) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra.*

Articolo 19

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie *per l'applicazione* uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione *che* possono riguardare, in particolare:

- a bis) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;*
- a ter) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;*

- a) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;
- b) la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, spese di trasporto a carico dell'offerente, presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;
- c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
- c bis) *le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;***
- c ter) *le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;***
- d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
- e) la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione di **un** programma **di cui all'articolo 15, secondo comma**, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
- e bis) *per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;***
- f) **in merito all'ammasso privato**, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;
- g) il conferimento e la detenzione **di prodotti** all'ammasso privato e il **loro** svincolo dall'ammasso;

- h) la durata dell'ammasso privato e le **disposizioni** secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
- i) le **disposizioni** per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
- j) le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, **compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla**, o per la concessione **di un aiuto prefissato per** l'ammasso privato;
- k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
 - i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;
 - i bis) alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e***
 - ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;
- l) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;***
- m) una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato III bis, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;***
- n) i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;***
- o) le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;***
- p) l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato III bis, parte B, punto III per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:***
 - i) la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato III bis, parte B, punto III;***
 - ii) le esigenze tecniche lo giustificano;***
 - iii) le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.***

- g) le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 20

Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta, *senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*, gli atti di esecuzione necessari per:

[...]

[...]

- c) autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcasse di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato III bis, punto C.III.1, i seguenti criteri di classificazione:*
- i) il peso della carcassa,*
 - ii) il colore della carne,*
 - iii) lo stato d'ingrassamento.*

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

SEZIONE 1

PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI

SOTTOSEZIONE 1

PROGRAMMI DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA NELLE SCUOLE

Articolo 21

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante ***atti delegati ai sensi dell'articolo 22*** e atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 23, è concesso un aiuto dell'Unione:
 - a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
 - b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
2. **Gli** Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti *elencati nell'allegato III ter*. *Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.* Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.
4. *Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dell'aiuto unionale di cui al paragrafo 1.*

4 bis. *L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.*

Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia.

Il Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al programma e la ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti.

5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole **che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane** o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono **tali prodotti**. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
7. Il programma "Frutta nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.

8. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] ***[regolamento orizzontale sulla PAC]*** l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

Articolo 22

Poteri delegati

[...]

2. ***Per*** incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane ***e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire*** norme riguardanti:

[...]

a bis) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;

[...]

[...]

- d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti ***da parte degli Stati membri.***

3. ***Per*** garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, ***è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:***
- a) il metodo di riassegnazione ***della ripartizione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 21, paragrafo 4 bis***, tra gli Stati membri ***sulla base delle richieste di aiuto*** ricevute;
 - b) i costi inclusi ***nelle strategie degli Stati membri che sono*** ammissibili all'aiuto ***dell'Unione e*** la possibilità di fissazione di un massimale globale per costi ***specifici; b bis) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta nelle scuole.***
4. ***Per*** sensibilizzare il pubblico al programma, ***alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a*** fare obbligo agli Stati membri ***che attuano un programma sulla frutta nelle scuole*** di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante ***l'aiuto dell'Unione.***

Articolo 23

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie *per l'applicazione della* presente sezione, concernenti in particolare:

[...]

- a bis) informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;***
- b) domande di aiuto e pagamenti;
- c) modalità di pubblicizzazione del programma e correlate attività di messa in rete;
- d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma "Frutta nelle scuole".***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SOTTOSEZIONE 2
PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE"

Articolo 24

Distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di ***latte e*** determinati prodotti ***lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90*** agli allievi degli istituti scolastici.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione.
3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
4. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte ***e del quantitativo massimo dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.***

Articolo 25

Poteri delegati

[...]

2. ***Per tenere*** conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, ***della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione*** e di aspetti nutrizionali, ***è conferito alla*** Commissione ***il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a*** determinare i prodotti ammissibili al programma e ***stabilire*** norme sulle strategie nazionali o regionali ***degli Stati membri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e sul*** gruppo bersaglio del programma.
3. ***Per*** garantire ***un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione è conferito alla*** Commissione ***il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:***
- a) norme sui beneficiari e sui richiedenti ammissibili all'aiuto;***
 - b) il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;***
 - c) l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.***
- 3 bis.*** ***Per*** garantire che i richiedenti ***dell'aiuto*** rispettino gli obblighi loro incombenti, ***è conferito alla*** Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160 riguardanti*** misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

4. ***Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 facendo obbligo alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.***
5. ***Tenendo conto della necessità di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.***

Articolo 26

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie ***per l'applicazione della presente sezione***, in particolare:

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- a bis) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;***
- b) ***le informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione, le domande d'aiuto e i pagamenti;***
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma;
- d) la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 25, paragrafo 5.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2

AIUTI NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Articolo 27

Aiuto alle organizzazioni di operatori

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori definite all'articolo 109 in uno o più dei seguenti campi:
 - a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
 - a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
 - b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e
 - c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
 - a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

Articolo 28

Poteri delegati

1. ***Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione*** di cui all'articolo 27 e ***migliorare*** la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
 - a) le condizioni, ***che saranno definite dagli Stati membri***, per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto;
 - b) ***per le superfici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati***;
 - c) l'assegnazione ***minima*** del finanziamento unionale a ***superfici specifiche da parte degli Stati membri***;
 - d) ***l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto***;
 - e) ***i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella*** selezione e approvazione dei programmi di attività.

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure *necessarie per l'applicazione della presente sezione* riguardanti:

- a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;
- b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;
- c) *la procedura per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 3
AIUTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Articolo 30

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
 - a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
 - b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi, ***rispettivamente***, degli articoli 35 e 36.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Articolo 31

Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o i seguenti obiettivi:
 - a) pianificazione della produzione;
 - b) miglioramento della qualità dei prodotti;
 - c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
 - d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
 - e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
 - f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:
- a) ritiri dal mercato;
 - b) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
 - c) promozione e comunicazione;
 - d) iniziative di formazione;
 - e) assicurazione del raccolto;
 - f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

3. Gli Stati membri garantiscono che:
- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
 - b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]**, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

Articolo 32

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
 - b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
 - c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio³⁰;
 - d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
 - e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
 - f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
 - g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato;
 - h) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni di promozione del consumo di ortofrutti destinati agli allievi degli istituti scolastici.
4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutti in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
- a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, *oppure*

³⁰ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 33

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può autorizzare, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]**, commercializzano meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della loro produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione prende una decisione, mediante atti di esecuzione, in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 34

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]**, in particolare quelli di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica ***entro tre mesi***, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
- a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
 - b) giustificazione delle priorità adottate;
 - c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
 - d) valutazione dei programmi operativi;
 - e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.
- Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 35

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a fissare norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) ***le decisioni delle organizzazioni di produttori sui contributi finanziari e l'uso dei*** fondi di esercizio;
- [...]

- iii) le misure, azioni o spese ***da includere o escludere*** nell'ambito dei programmi operativi, ***le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri***;
 - iv) ***l'esigenza di evitare doppi finanziamenti*** in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;
 - v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
 - vi) ***l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi***;
- b) ***il quadro nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza del quadro nazionale e delle strategie nazionali***;
- c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
- i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione ***e*** il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori ***di cui all'articolo 32, paragrafo 2***;
 - ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
- [...]
- iv) il versamento di anticipi e ***l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto***;

- d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
- i) **la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più** misure di prevenzione e gestione delle crisi;
 - [...]
 - iii) le destinazioni **ammesse** dei prodotti ritirati **che dovranno essere decise dagli Stati membri**;
 - iv) il **livello** massimo **del** sostegno per i ritiri dal mercato;
 - v) **l'obbligo di** notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
 - vi) **la base di** calcolo del volume della produzione commercializzata **per la libera distribuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4 e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata** in caso di ritiro;
 - vii) **l'obbligo di** apporre l'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
 - viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
 - [...]
 - x) le condizioni, **che dovranno essere adottate dagli Stati membri per quanto riguarda** la raccolta verde e la mancata raccolta;
 - xi) l'assicurazione del raccolto **e**
 - [...]
 - xiii) i fondi di mutualizzazione;
- e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
- i) il grado di organizzazione dei produttori;
 - [...]
 - [...]

- iv) *l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato* un anticipo;
- v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

Articolo 36

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la gestione dei programmi operativi;
- a bis) le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 34, la loro presentazione agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;***
- b) *l'attuazione* dei programmi operativi *da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;*
- b bis) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;***
- c) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;
- d) le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;***
- e) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;
- f) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- g) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

- h) *l'attuazione delle operazioni di ritiro* nonché delle misure relative *alla raccolta verde, alla mancata raccolta e* all'assicurazione del raccolto;
- [...]
- j) *l'applicazione*, l'autorizzazione, *il versamento e il rimborso* dell'aiuto finanziario nazionale;
- j bis) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 4
PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI E MISURE AMMISSIBILI

Articolo 37

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 38

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
 - a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca ***diversi da quelli di cui all'***articolo 43, paragrafo 3, lettere d) ed e);
 - b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. [...] ***[regolamento FEASR]***.

Articolo 39

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.
2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, la Commissione ***può***, mediante un atto di esecuzione ***adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, stabilire che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione ***e*** informarne lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentati dagli Stati membri.

Articolo 40

Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

- a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 42;
- b) promozione a norma dell'articolo 43;
- c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
- d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
- e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;

- f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
- g) investimenti a norma dell'articolo 48;
- h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.

Articolo 41

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato IV.
2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo programma di sostegno.
3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

SOTTOSEZIONE 2
MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE

Articolo 42

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

I programmi di sostegno ai viticoltori possono comprendere esclusivamente un sostegno sotto forma di concessione di diritti all'aiuto come deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù dell'articolo **103 sexdecies** del regolamento **(CE) n. 1234/2007** alle condizioni previste da detto articolo.

Articolo 43

Promozione nei paesi terzi

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d) studi di nuovi mercati necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.

Articolo 44

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
 - a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
 - b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
 - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale *per il quale ai fini del presente paragrafo si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite. Gli Stati membri possono stabilire, se del caso, specifiche complementari relative a questa definizione.*

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:
 - a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
 - b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
 - a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione ***IV bis***, sottosezione II, del regolamento ***(CE) n. 1234/2007*** che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
 - b) una compensazione finanziaria.
6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

Articolo 45

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 46

Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
 - a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
 - b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 48
Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno dei seguenti aspetti o ***entrambi***:
 - a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
 - b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese³¹.

In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006³². Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà³³.

³¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³² GU L 265 del 25.9.2006, pag. 1.

³³ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615].
4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
 - a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
 - b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
 - c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
 - d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 49

Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

SOTTOSEZIONE 3
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 50
Poteri delegati

Per garantire che i programmi di sostegno ***degli Stati membri al settore vitivinicolo*** conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso ***efficace ed efficiente*** dei fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a stabilire norme:

- a) concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento ***da parte della Commissione*** dei programmi di sostegno e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
- b) concernenti le spese e gli interventi ***che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri e la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari nel caso del sostegno di cui all'articolo 47;***

[...]

- d) concernenti l'obbligo ***di costituire*** una cauzione qualora venga versato un anticipo;

[...]

- f) ***concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:***
 - i) ***ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e***
 - ii) ***al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;***

- g) concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
- h) ***che autorizzano*** gli Stati membri ***a stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle*** misure di sostegno ***nei loro programmi.***

Articolo 51

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;
- b) le procedure di presentazione e selezione delle domande ***nonché di pagamento;***
- c) ***la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;***
- d) ***la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi*** di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;
- e) la gestione finanziaria ***e le disposizioni riguardanti l'applicazione*** delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;
- f) ***le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 5
AIUTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA

Articolo 52

Programmi nazionali e finanziamento

1. ***Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura***, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ***(in seguito denominati "programmi apicoli")***.
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura ***è pari al 50%*** delle spese sostenute dagli Stati membri ***per tali programmi, come stabilito all'articolo 54. Tuttavia, gli Stati membri possono apportare ai loro programmi per l'apicoltura fondi superiori ai finanziamenti dell'Unione.***
3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

Articolo 52 bis

Misure che possono beneficiare dell'aiuto

Le misure seguenti possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;***
- b) lotta contro la varroasi;***
- c) razionalizzazione della transumanza;***

- d) *misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;*
- e) *misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;*
- f) *collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.*

Articolo 53

Poteri delegati

1. *Per garantire un uso **efficace ed efficiente** delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:*
 - a) *l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi **degli Stati membri** a favore dell'apicoltura **e ai programmi di sviluppo rurale**;*
[...]
 - c) *la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di **alveari** nell'Unione.*
2. *Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 52 bis che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.*

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può **adottare**, mediante atti di esecuzione, **tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, compresi:**

- a bis) il contenuto dei programmi apicoli e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;**
- a) **la procedura** per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- b) **l'approvazione dei** programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione **a ciascuno Stato membro partecipante;**
- c) **il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

TITOLO II
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE

SEZIONE 1
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 55

Campo di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione ***suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative*** per i prodotti agricoli.

[...]

[...]

[...]

SOTTOSEZIONE 3
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER SETTORE O PER PRODOTTO

Articolo 58

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 59

Fissazione e contenuto

[1 bis. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e/o prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;***
- b) ortofrutticoli;***
- c) ortofrutticoli trasformati;***
- d) banane;***
- e) piante vive;***
- f) uova;***
- g) carni di pollame;***
- h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;***
- i) luppolo.***

1. ***Per tenere*** conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità ***dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 bis***, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti le norme di commercializzazione ***per settore o per prodotto***, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme ***per*** adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, ***nonché*** per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione./
2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare ***uno o più dei seguenti requisiti determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 3:***
 - a) le definizioni ***tecniche***, le designazioni e/o le denominazioni di vendita ***per settori*** diversi da quelli indicati nell'***articolo 60***;
 - b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
 - c) ***le specie***, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
 - d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche ***fatti salvi gli articoli da 69 a 100 del presente regolamento***;
 - e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto ***e il tenore di acqua***;
 - [...]
 - g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione;

- i) *la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento*, il metodo e la temperatura di conservazione, *il magazzinaggio e il trasporto*;
 - /j) il luogo di produzione e/o di origine (*esclusi carni di pollame e grassi da spalmare*);/
 - [...]
 - [...]
 - [...]
 - n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
 - o) destinazioni d'uso specifiche;
 - [...]
 - [...]
 - [...]
 - s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.
3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni sulle *menzioni riservate facoltative di cui agli articoli da 67 bis a 67 sexies del presente regolamento e sulle indicazioni facoltative di qualità di cui* al titolo IV del regolamento (UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e tengono conto di quanto segue:
- a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
 - b) della necessità di assicurare le condizioni atte *a facilitare* l'immissione dei prodotti sul mercato;

- c) *della necessità che i produttori comunichino le caratteristiche dei prodotti e della produzione, e* dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato *evitando un eccessivo onere aggiuntivo*;
- d) dei metodi *disponibili* per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
- e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 60

Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti

1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
 - a) olio di oliva e olive da tavola;
 - b) prodotti vitivinicoli;
 - c) carni bovine;
 - d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
 - e) carni di pollame *e uova*;
 - f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

Articolo 61

Tolleranza

Per tenere conto delle peculiarità di ciascun ***prodotto o*** settore, ***delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi***, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti una tolleranza nell'ambito di ***una o più norme di commercializzazione specifiche***, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Articolo 62

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo **68**, lettera ***e bis***), e dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.
Il disposto del primo comma non si applica:
 - a) al succo di uve e al succo di uve concentrato; ***e***
 - b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate; oppure
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.

2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo **68, lettera e bis**), la Commissione:

- a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
- b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
- c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
- d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
- e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
- f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.

3. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Articolo 63

Varietà di uve da vino

1. I prodotti di cui all'allegato VI, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili ***conformemente*** al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
- a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2;
 - b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.
5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2 e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

Articolo 64

Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.
4. **Per** garantire un'applicazione corretta e trasparente **del presente articolo**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a indicare** le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

SOTTOSEZIONE 4
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE

Articolo 66

Disposizioni generali

Per tenere conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ***riguardanti***:

- a) le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di ***conformità*** equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58; e
- b) le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 67

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

- 1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi ***internazionali*** conclusi ***in conformità del*** trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.
- 2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi ***internazionali*** conclusi ***in conformità del*** trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
- a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
 - b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

SOTTOSEZIONE 4 bis
MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Articolo 67 bis

Disposizione generale

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche di cui all'articolo 58.

Articolo 67 ter

Menzioni riservate facoltative esistenti

- 1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato VII bis e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 67 quinquies, lettera b).*
- 2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 restano in vigore, fatta salva qualsiasi modifica.*

Menzioni riservate facoltative supplementari

1. *Una menzione può essere una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:*
 - a) *la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;*
 - b) *l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue particolari proprietà o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;*
 - c) *la caratteristica o la proprietà di cui al punto a) del prodotto, al momento della commercializzazione, può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;*
 - d) *le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.*

La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.
2. *Non sono riservate nell'ambito del presente regime le menzioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.*
3. *Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, si conferisce alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 160, atti delegati su ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1.*

Articolo 67 quinquies

Introduzione e modifica delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 160 intesi a:

- a) introdurre una menzione riservata facoltativa che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 67 quater,*
- b) stabilire le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa, o*
- c) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa.*

Articolo 67 sexies

Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

- 1. Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.*
- 2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.*
- 3. Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, si conferisce alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati su ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.*

SOTTOSEZIONE 5
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 68

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

[...]

- b) ***stabilire le modalità di*** applicazione delle definizioni, ***delle designazioni*** e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;
- c) ***stipulare*** l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
- d) ***stabilire le modalità di*** applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;
- e) ***fissare le regole*** per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
- e bis)*** ***stabilire le pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo in base alle regole e ai criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, eccetto per le pratiche enologiche relative all'arricchimento, all'acidificazione e alla disacidificazione previste nell'allegato VII, parte I per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell'allegato VII, parte II;***

- e ter) in assenza di regole dell'Unione in materia, fissare le regole sui requisiti di purezza, l'identificazione e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;*
- e quater) fatto salvo il disposto dell'allegato VII, parte II, punto C, fissare le regole che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;*
- e quinquies) fissare le regole per i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;*
- f) *fissare le regole per la fissazione del livello di tolleranza;*
- g) *stabilire le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 66;*
- h) *fissare le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, le procedure di certificazione e i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2
DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI
TRADIZIONALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 69

Campo di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
 - a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
 - b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e
 - c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

SOTTOSEZIONE 2
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 70

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
 - i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
 - iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;
 - b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
 - i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
 - a) designano un vino;
 - b) si riferiscono a un nome geografico;
 - c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) e
 - d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

Articolo 71

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

 - a) ***il nome di cui è chiesta la protezione;***
 - b) ***una descrizione del vino (dei vini):***
 - i) ***per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;***

- ii) *per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;*
- c) *se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;*
- d) *la delimitazione della zona geografica interessata;*
- e) *le rese massime per ettaro;*
- f) *un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);*
- g) *gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), punto i);*
- h) *le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;*
- i) *il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.*

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Articolo 72

Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 73

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
- 1 bis. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.***
- 1 ter. Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.***
Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
3. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.

Articolo 74

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 71 soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare.
4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 75

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 76

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 75, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 77

Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.
Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.
Un nome omonimo registrato ***può essere utilizzato*** esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.
3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. ***Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.***
4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 70 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose***³⁴.

Articolo 78

Motivi di rigetto della protezione

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.
Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

³⁴ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
- b) della pertinente legislazione unionale o nazionale.

- 2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 79

Relazione con i marchi commerciali

- 1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa³⁵ o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario³⁶.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 80

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

³⁵ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

³⁶ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1.

Articolo 81

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

Articolo 82

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b), può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

Articolo 83

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio³⁷ e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione³⁸ sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
2. Mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799].
3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
4. ***Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea³⁹ sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 81.***

³⁷ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

³⁸ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

³⁹ ***GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.***

Articolo 85

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 86

Poteri delegati

[...]

2. ***Per tener*** conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, ***è conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160 riguardanti:***
 - a) i principi per la delimitazione della zona geografica e
 - b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
3. ***Per*** garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti ***è conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160*** intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
4. ***Per*** garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori ***è conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160*** riguardanti:

[...]

- b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
- c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
- d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
- e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
- f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
- g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

5. ***Per*** garantire una protezione adeguata ***è conferito alla*** Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160 relativi a*** restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

6. ***Per*** garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, ***è conferito alla*** Commissione ***il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160 relativi a*** disposizioni transitorie riguardanti:

- a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

[...]

- c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
- d) le modifiche del disciplinare.

Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:
 - a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
 - b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
 - c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 81;
 - d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
 - e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
 - b) i limiti temporali;
 - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 88

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

SOTTOSEZIONE 3
MENZIONI TRADIZIONALI

Articolo 89

Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, oppure
- b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 90

Protezione

- 1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità alla definizione enunciata all'articolo 89.
Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.
- 2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

Articolo 91

Poteri delegati

[...]

2. ***Per*** garantire una protezione adeguata ***è conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere.
3. ***Per*** garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori ***è conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160*** riguardanti:
- a) ***il tipo di*** richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
 - b) le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
 - e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
 - f) il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
4. ***Per tenere*** conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, ***è conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati ***in conformità all'articolo 160 intesi a stabilire*** le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 89.

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:
a bis) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica;
 - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
 - b) i limiti temporali;
 - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;
 - d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.
2. La Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione, sull'accettazione o sul rigetto della domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.
3. La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione, la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 89 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, **2 e 3** del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 93

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

SEZIONE 3
ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 94

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 95

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio⁴⁰, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴⁰ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

⁴¹ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁴² GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
 - a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VI, parte II;
 - b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
 - i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
 - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
 - c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
 - d) l'indicazione della provenienza;
 - e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
 - f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
 - g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omissso nei seguenti casi:
- a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale **conformemente** all'articolo 89, lettera a);
 - b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 160 **al fine** di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 97

Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere in particolare le seguenti indicazioni facoltative:
- a) l'annata;
 - b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
 - c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
 - d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali **conformemente all'**articolo 89, lettera b);
 - e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
 - f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
 - g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
- a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
 - b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
 - i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
 - ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
 - c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 98

Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 96 e 97, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 99

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. ***Per tenere*** conto delle specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, regole e restrizioni riguardanti:
- a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
 - b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:
 - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;
 - ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

- iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
- v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;
- c) le indicazioni facoltative, in particolare:
 - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
 - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
- d) la presentazione, in particolare:
 - i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
 - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
 - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.

[...]

4. **Per** garantire gli interessi legittimi degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

5. ***Per*** non pregiudicare gli operatori economici la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati ***conformemente alle norme pertinenti in vigore*** anteriormente al 1° agosto 2009.
6. ***Per*** tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda ***i prodotti da esportare qualora richiesto dalla legislazione del paese terzo in questione.***

Articolo 100

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici ***applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

SEZIONE 1
ZUCCHERO

Articolo 101

Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione.
2. ***Per tener*** conto delle peculiarità del settore dello zucchero, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le ***condizioni standard*** degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Tali disposizioni standard contengono almeno le condizioni di acquisto, fornitura, presa in consegna e pagamento dello zucchero.***

/SEZIONE 2
VINO

Articolo 102

Schedario viticolo e inventario

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 44, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.
4. **Per** agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.
5. Dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che i paragrafi 1, **2 e 3** del presente articolo cessano di applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 103

Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottiglieri, i trasformatori *e i* commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3. **Per** agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
- a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;
 - b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
 - c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;
 - d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;
 - e) le operazioni da registrare nel registro.
4. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
- a) regole in merito alla costituzione del registro, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;
 - b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;
 - c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;
 - d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. /

SEZIONE 3
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 104

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo ***nel proprio territorio*** da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti ***e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori***, detto contratto ***e/o detta offerta*** soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre ***quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo*** tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. ***Ai fini del presente articolo*** si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.
2. Il contratto ***e/o l'offerta di contratto***:
 - a) è ***stipulato/a*** prima della consegna;
 - b) è stipulato/a per iscritto e
 - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

- *è calcolato combinando vari* fattori stabiliti nel contratto, *che possono comprendere* indicatori di mercato *che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato*, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;
- ii) il volume *di latte crudo* che può e/o *deve* essere consegnato e il calendario di *tali* consegne;
- iii) la durata del contratto, che può essere *determinata o* indeterminata, con clausole di risoluzione;
- iv) *le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;*
- v) *le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e*
- vi) *le norme applicabili in caso di forza maggiore.*

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto *e/o un'offerta di contratto* se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se gli statuti *di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi* contengono disposizioni aventi effetti analoghi *alle disposizioni* di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma,

- i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. e/o*
- ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.*

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

- 5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.*
- 6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. **Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione congiunta, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore ai sensi dell'articolo 104 bis, paragrafo 1, secondo comma.**
2. Le trattative da parte dell'organizzazione di produttori possono avere luogo:
 - a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori,
 - b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;
 - c) purché, **per una determinata organizzazione di produttori:**
 - i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione e
 - ii) **il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro;** e
 - iii) **il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro;**

- d) purch  gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; *gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unit  di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;*
- e) *purch  il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tali statuti; e*
- f) purch  l'organizzazione di produttori informi le competenti autorit  dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera *circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.*

3. *In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori pu  negoziare ai sensi del paragrafo 1, purch , con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45% della produzione nazionale totale di tale Stato membro.*

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori *comprendono* anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori.

5. *Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.*
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), *e al paragrafo 3*, anche se non *sono* superate le soglie *ivi stabilite*, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma *del presente paragrafo* può decidere, in casi particolari, che una *particolare* trattativa da parte dell'organizzazione di produttori *dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto* avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.
- Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.* Negli altri casi *tale decisione* è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro *oggetto delle trattative*.
- Le decisioni di cui al *presente paragrafo* non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7. Ai fini del presente articolo:
- a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 *del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato*⁴³;
 - b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, *del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*⁴⁴.
8. *Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.*

Articolo 105 bis

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. *Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.*

⁴³ *GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.*

⁴⁴ *GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.*

2. *Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.*
3. *Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.*
4. *Le norme di cui al paragrafo 1:*
- a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;*
 - b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;*
 - c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;*
 - d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;*
 - e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;*
 - f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;*
 - g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;*

- h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;*
- i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;*
- j) non pregiudicano l'articolo 105.*

- 5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.*
- 6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.*
- 7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.*
- 8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

Articolo 105 ter

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 104 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

- a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;*
- b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.*

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

CAPO III
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI

SEZIONE 1
DEFINIZIONE E RICONOSCIMENTO

Articolo 106

Organizzazioni di produttori

- 1.** ***Fatto salvo il paragrafo 2***, gli Stati membri ***[possono riconoscere]*** riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:
- a) sono costituite da produttori di qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) sono costituite su iniziativa dei produttori;
 - c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'andamento del mercato;
 - v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
 - vi) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità e
 - vii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
 - d) non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato.

2. *Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:*
- a) sono costituite su iniziativa dei produttori;*
 - b) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:*
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;*
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;*
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.*

Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di produttori

1. ***Fatto salvo il paragrafo 2***, gli Stati membri ***[possono riconoscere]*** riconoscono, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2. ***In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 109 quater, paragrafo 1.***

Articolo 108

Organizzazioni interprofessionali

1. ***Fatto salvo il paragrafo 2***, gli Stati membri ***[possono riconoscere]*** riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2,] che:
 - a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;
 - b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

- c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
- i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;
 - v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
 - vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
 - vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
 - viii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
 - ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - x) incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
 - xi) realizzare azioni promozionali, in particolare nei paesi terzi.

2. *Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:*
- a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*
 - b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);*
 - c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:*
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;*

- ii) *contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;*
- iii) *fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;*
- iv) *esplorare potenziali mercati d'esportazione;*
- v) *redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;*
- vi) *fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;*
- vii) *mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;*
- viii) *ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;*
- ix) *mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;*
- x) *valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e*

- xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.*

Articolo 109

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni.

[SEZIONE I BIS
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER SETTORI SPECIFICI

Articolo 109 bis

Riconoscimento obbligatorio

In deroga agli articoli 106, 107 e 108, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:

- a) le organizzazioni di produttori:***
 - i) nel settore ortofrutticolo,***
 - ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,***
 - iii) nel settore della bachicoltura,***
 - iv) nel settore del luppolo;***
- b) le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.***

Articolo 109 ter

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), punti (i), (ii) e (iii).]

Articolo 109 quater

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

- 1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:***
 - a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2;***

- b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;*
- c) offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;*
- d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.*

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
- b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;*
- c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;*
- d) informano la Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.*

[Articolo 109 quinquies

Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c) può anche includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;*
- b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;*
- c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.]*

Articolo 109 sexies

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

- 1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:*
 - a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2;*
 - b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;*
 - c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a);*
 - d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*
- 2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2.*

3. *Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri:*
- a) *decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
 - b) *svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;*
 - c) *in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;*
 - d) *revocano il riconoscimento se:*
 - i) *i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;*
 - ii) *l'organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 145 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma del diritto nazionale;*
 - iii) *l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 145 bis, paragrafo 2;*
 - e) *informano la Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.*

SEZIONE 2
ESTENSIONE DELLE REGOLE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Articolo 110

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.
2. Per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:
 - a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:
 - i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
 - ii) almeno due terzi negli altri casi e
 - b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:
- a) conoscenza della produzione e del mercato;
 - b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
 - c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
 - d) regole di commercializzazione;
 - e) regole di tutela ambientale;
 - f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
 - g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
 - h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
 - i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
 - j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell'ambiente;
 - k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
 - l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con *il diritto* dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

- [5. *Il presente articolo non si applica alle organizzazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2 e all'articolo 108, paragrafo 2.*]

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per le persone le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

[Il presente articolo non si applica alle organizzazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2 e all'articolo 108, paragrafo 2.]

SEZIONE 3
ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

Articolo 112

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti ***misure*** nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame intese a:

- a) migliorare la qualità;
- b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 113

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
- d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

SEZIONE 4
NORME PROCEDURALI

Articolo 114

Poteri delegati

- 1.** *Per* garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, ***delle associazioni di organizzazioni di produttori***, delle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni ***e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni***, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ***in merito ai seguenti aspetti*** per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali e le organizzazioni di operatori:
- a) le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni,
 - b) lo statuto di ***tali organizzazioni ed*** associazioni, le ***condizioni aggiuntive per il riconoscimento da parte degli Stati membri, l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire l'adeguatezza della struttura, del periodo di adesione e delle dimensioni nonché del controllo democratico, il principio di attività principale riferito alla produzione da parte dei membri*** di tali organizzazioni e associazioni ***e*** il requisito di cui all'articolo 106, lettera d), in merito al riconoscimento di un'organizzazione di produttori che non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato;

- c) le organizzazioni e associazioni transnazionali ***e il principio dell'assistenza amministrativa prestata dalle pertinenti autorità competenti nei casi di cooperazione***, comprese le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
 - d) l'esternalizzazione ***e la natura delle attività che possono essere esternalizzate*** nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;
 - e) ***la base di calcolo del*** volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
- e bis) l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;***
- f) l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, ***compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e*** un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, lettera b), ***assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;***
 - g) altri requisiti in materia di rappresentatività ***delle organizzazioni di cui all'articolo 110***, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

2. *In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per stabilire:*
- a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;*
 - b) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;*
 - c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 105, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 105, paragrafo 3.*

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le ***misure necessarie per l'applicazione del*** presente capo, riguardanti in particolare:
- a) ***le procedure per il riconoscimento di organizzazioni e loro associazioni;***
 - b) ***le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;***
 - c) ***le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;***
 - d) ***le procedure riguardanti l'estensione delle regole;***
 - e) ***le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;***
 - f) ***le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;***
 - g) ***altre procedure e modalità tecniche riguardanti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 110 e all'articolo 112.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. ***In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:***
- a) ***l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 109 quater e 109 sexies;***
 - b) ***le notifiche previste dall'articolo 105, paragrafo 2, lettera f);***
 - c) ***le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 109 quater, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 109 sexies, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 105, paragrafo 8, e dell'articolo 105 bis, paragrafo 7;***

- d) *le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*, decisioni individuali riguardanti:

- a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, *paragrafo 1, lettera c)*;
[...]
- c) *l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;*
- d) *l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera f);*
- e) *l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.*

PARTE III
SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I
TITOLI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

Articolo 117

Norme generali

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti ***dei settori seguenti*** possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:
- a) cereali;***
 - b) riso;***
 - c) zucchero;***
 - d) sementi;***
 - e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;***
 - f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;***
 - g) ortofrutticoli;***
 - h) ortofrutticoli trasformati;***
 - i) banane;***
 - j) prodotti vitivinicoli;***

- k) piante vive;*
- l) carni bovine;*
- m) latte e prodotti lattiero-caseari;*
- n) carni suine;*
- o) carni ovine e caprine;*
- p) uova;*
- q) carni di pollame;*
- r) alcole etilico di origine agricola.*

2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatta salva l'applicazione degli **articoli 118, 119 e 120**.
3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 118

Poteri delegati

1. ***Per tener*** conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e ai fini del monitoraggio delle importazioni dei prodotti di cui trattasi è conferito alla Commissione il potere di adottare ***atti delegati*** in conformità all'articolo 160 ***intesi a stabilire:***
 - a) l'elenco dei prodotti ***dei settori di cui all'articolo 117, paragrafo 1*** per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

- b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2. **Per** definire gli elementi principali del regime dei titoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ***intesi a definire regole riguardanti:***

- a) i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici *e* una tolleranza per l'obbligo di importazione o di esportazione;
- b) la questione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica subordinati alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
- c) il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
- d) ***condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 129 e il principio dell'***assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
- e) i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 119

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie ***per l'applicazione del presente capo***, comprese le norme per:

a bis) il formato e il contenuto del titolo;

- a) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- b) il periodo di validità dei titoli, ***le procedure per*** la costituzione della cauzione e l'importo ***di quest'ultima***;
- c) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;

c bis) il livello di tolleranza;

- d) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
- e) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, ***comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 120

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3:***

- a) limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,
- b) respingere i quantitativi richiesti e
- c) sospendere la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

CAPO II
DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 121

Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure intese a ***rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali*** conclusi ***in conformità al*** trattato o ***da*** qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 ***o dell'articolo 207*** del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 122

Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁴⁵ (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁴⁶.

⁴⁵ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 10.

⁴⁶ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 248 del **regolamento (CE) n. 2454/93**, i controlli da effettuarsi dalle autorità doganali per stabilire se è necessaria la costituzione di una cauzione comprendono il controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario dei prodotti considerati, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale.
3. **Per** garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a** disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compiuti dalle autorità doganali in aggiunta o in alternativa al controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario, comprendano un controllo del valore in dogana rispetto a un altro valore.
- La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per il calcolo dell'altro valore di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 123

Dazi addizionali all'importazione

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
- a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), oppure

- b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata.
I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 124

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3:***

- a) fissare il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso ***in conformità al*** trattato, della tariffa doganale comune e ***degli atti di esecuzione di cui all'articolo 121 del presente regolamento;***

- b) fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 123, paragrafo 1, primo comma, *del presente regolamento*.

CAPO III
GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI E TRATTAMENTO SPECIALE DELLE
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

Articolo 125

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi ***internazionali*** conclusi in conformità al trattato o a qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 ***o all'articolo 207*** del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati ***a norma dell'articolo 126*** e atti di esecuzione a norma degli articoli ***127 e 128***.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
 - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
 - b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
 - c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
3. Il metodo di gestione adottato:
 - a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio ***e***
 - b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

Poteri delegati

1. **Per** garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a:
 - a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;
 - b) **definire norme applicabili** al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione;
 - c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione;
 - d) **adottare, se necessario, disposizioni** per particolari specificità, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

2. **Per** garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, **in virtù di** accordi **internazionali** conclusi dall'Unione in conformità al trattato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **riguardanti norme** intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
 - a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
 - b) **procedure** per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
 - i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
 - ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
 - iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
 - iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;
 - c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
 - d) le **procedure per la costituzione** della cauzione e **l'importo** di quest'ultima;
 - e) l'uso di titoli e, se necessario, **misure** specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
 - f) le misure necessarie **riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del** documento di cui all'articolo 126, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Altre competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, le disposizioni di gestione atte a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, se necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, disposizioni per la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI

Articolo 129

Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione **solo** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e dell'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5 o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

- a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe, oppure
- b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

CAPO V
SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Articolo 131

Misure di salvaguardia

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁴⁷ e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi⁴⁸.
2. Salvo disposizione contraria contenuta **in** qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi in conformità al trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

⁴⁷ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

⁴⁸ GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per **imperativi** motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Per **imperativi** motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per ***imperativi*** motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

CAPO VI
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 133

Campo di applicazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti risultanti dagli accordi ***internazionali*** conclusi in conformità al trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
- a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
 - i) cereali;
 - ii) riso;
 - iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
 - iv) carni bovine;
 - v) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - vi) carni suine;
 - vii) uova;
 - viii) carni di pollame;
 - b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁴⁹ e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).

⁴⁹ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

Articolo 134

Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

Il ***metodo di assegnazione dei*** quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione ***è quello:***

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

Articolo 135

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi ***internazionali*** conclusi in conformità del trattato.

2. Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 136

Concessione delle restituzioni all'esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), è l'importo applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:
 - a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure
 - b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

[...]

4. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:
- a) sono usciti dal territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;
 - b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

Articolo 137

Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.

Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi ***internazionali*** conclusi in conformità del trattato è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 139
Poteri delegati

[...]

[...]

- 2 bis.** *Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.*
- 3.** *Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a fissare* soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

4. ***Per affrontare*** situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, ***è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160*** intesi a definire ***norme riguardanti:***
- a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;
[...]
 - c) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;
 - d) ***le prove aggiuntive*** in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;
 - e) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.
- 4 bis. ***Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b).***

5. ***Per*** garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, ***è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160*** intesi a definire ***norme riguardanti:***
- a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;
 - b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;
 - c) la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;
 - d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;
 - e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.

5 bis. Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.

6. ***Per tener*** conto delle specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione e la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione ***tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.***

Articolo 140

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ***le*** misure ***necessarie*** per l'applicazione del presente ***capo***, riguardanti in particolare:

- a) la redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
- a bis) il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;***
- b) i prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b);
- c) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;***
- d) l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 139, paragrafo 4 bis.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3:***

- a) definire misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 136, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;***
- b) definire le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 138, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;***
- c) fissare coefficienti applicabili alle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.***

CAPO VII
PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 142

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per ***imperativi*** motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

PARTE IV
REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I
NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 143

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 144 a 146 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.
In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

2. Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia *e senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*, ad *adottare* una decisione che è pubblicata *e* che *determina gli* accordi, le decisioni e le pratiche *che* soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.
La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.
3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 145

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali

1. L'articolo 101, paragrafo 1 del *TFUE* non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108, *paragrafo 1* del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo *109 quinquies* del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
 - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

- b) entro i due mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione ***senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*** non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ***di cui al paragrafo 1*** non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di ***due mesi*** di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
- a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
 - d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
 - e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b) constatata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, ***senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.
- La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

Articolo 145 bis

Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

- 1 bis. In deroga all'articolo 145, le seguenti disposizioni si applicano al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*
- 1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.*
- 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se:*
- a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; e*
 - b) entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.*
- 3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).*

4. *Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:*
- a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;*
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;*
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza e non sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;*
 - d) comportano la fissazione di prezzi;*
 - e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.*
5. *Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui si dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.*
- La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*
6. *In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.*
7. *La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

CAPO II
NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Articolo 146

Applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato

1. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
2. ***In deroga al paragrafo 1***, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:
 - a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione;
 - b) delle disposizioni degli articoli da **148** a 153 del presente regolamento.

Articolo 147

Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

In deroga all'articolo 41, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 43, 47 e 48, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

Articolo 148

Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione ***senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 149

Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

Articolo 150

Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

Articolo 151

Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria. ***Tali pagamenti***

[...] sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

- [...] L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato IV per lo stesso anno.
4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide ***senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*** in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.
5. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 152

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 24, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici ***di cui*** all'articolo 21, paragrafo 2.

Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:
 - a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;
 - b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;
 - c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32;
 - d) pistacchi di cui al codice NC 0802 **51 00 e 0802 52 00**;
 - e) carrube di cui al codice NC 1212 **92 00**.

2. I pagamenti nazionali *di cui al paragrafo 1* possono essere versati per una superficie massima di:

Stato Membro	Superficie massima (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11 984
Germania	1 500
Grecia	41 100
Spagna	568 200
Francia	17 300
Italia	130 100
Cipro	5100
Lussemburgo	100
Ungheria	2 900
Paesi Bassi	100
Polonia	4 200
Portogallo	41 300
Romania	1 645
Slovenia	300
Slovacchia	3 100
Regno Unito	100

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali *di cui al paragrafo 1* all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 106.

PARTE V
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
MISURE ECCEZIONALI

SEZIONE 1
TURBATIVE DEL MERCATO

Articolo 154

Misure per contrastare le turbative del mercato

1. ***Per*** contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno ***o da altri eventi e circostanze eccezionali***, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure necessarie ***per far fronte alla turbativa del mercato*** nel settore interessato ***ed evitare che si trasformi in una crisi più grave e prolungata pur*** nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi ***internazionali*** conclusi in forza del trattato.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

Tali ragioni imperative di urgenza possono essere legate a situazioni in cui le minacce di turbativa del mercato summenzionate si manifestano con tale rapidità che solo un'azione immediata potrebbe correggere efficacemente la situazione o in cui l'azione immediata potrebbe evitare che tali minacce si trasformino in una crisi più grave e prolungata oppure in cui il ritardo dell'azione immediata amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per correggere la situazione.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario **a far fronte alla turbativa del mercato** tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, **le norme procedurali e i criteri tecnici** necessari per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2

MISURE DI SOSTEGNO DEL MERCATO CONNESSE A MALATTIE DEGLI ANIMALI E ALLA PERDITA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI IN SEGUITO AI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA, PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI O PER LA SALUTE DELLE PIANTE

Articolo 155

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno:
 - a) a favore del mercato colpito, per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e
 - b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

- a) carni bovine;
- b) latte e prodotti lattiero-caseari;
- c) carni suine;
- d) carni ovine e caprine;
- e) uova;
- f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.
4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.
5. L'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

SEZIONE 3
PROBLEMI SPECIFICI

Articolo 156

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
2. Per ***imperativi*** motivi di urgenza debitamente giustificati, ***legati a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure***, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici. ***Tali atti di esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.***

CAPO II
COMUNICAZIONI E RELAZIONI

Articolo 157
Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC ***nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio***, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2. ***Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi***, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:
 - a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;***[...]***

b ter) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, ***tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:***

a bis) i metodi di comunicazione delle informazioni;

- a) le regole sulle ***informazioni da comunicare***;
- b) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
- c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. ***Il presente articolo non si applica agli articoli 104, 105, 105 bis, 105 ter, all'articolo 106, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, all'articolo 108, paragrafo 2, agli articoli 109 quater e 109 sexies, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115, paragrafo 2 e all'articolo 145 bis.***

Articolo 157 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

1. ***Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 157, paragrafo 1 e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.***

2. *Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.*
3. *I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.*
4. *Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.*

Articolo 158

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) ogni tre anni dopo il 2013, una relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;

- b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento *dell'articolo 106, paragrafo 2, dell'articolo 108, paragrafo 2 e degli articoli 104, 105, 105 bis, 105 ter e 145 bis, valutando*, in particolare, *gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo* possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.

/CAPO III
RISERVA PER LE CRISI NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 159

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria⁵⁰, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

- a) ***degli articoli da 8 a 20,***
- b) ***degli articoli da 133 a 141,*** nonché
- c) ***degli articoli 154, 155 e 156.***

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, e in deroga al secondo comma del presente articolo, che il trasferimento di fondi non si effettua per determinate spese di cui alla lettera b) del medesimo comma, se dette spese rientrano nella normale gestione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. /

⁵⁰ GU L [...] del [...], pag. [...].

PARTE VI
DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

CAPO I
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 160

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere *di adottare atti delegati* previsto dal presente regolamento, *in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 114, paragrafo 2*, è conferito alla Commissione *per un periodo di sette anni a decorrere... [dall'entrata in vigore del medesimo]*. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 114, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 aprile 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 161

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati in virtù del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 160, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo la notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un **comitato denominato** "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 62, paragrafo 3, all'articolo 68, lettere e), e bis), e ter), e quater) ed e quinquies), all'articolo 74, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 83 e all'articolo 84, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 163

Abrogazioni

1. Il regolamento **(CE) n. 1234/2007** è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento **(CE)**

n. 1234/2007:

- /a)* nel settore dello zucchero, l'articolo **153, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi 2 e 3, e gli articoli 142, 156 e 194** della parte II, titolo I, e la parte II dell'allegato III si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;]
- b) **per quanto riguarda** il regime di contenimento della produzione di latte, **l'articolo 194** della parte II, titolo I, capo III **e gli allegati IX e X** fino al 31 marzo 2005;
- c) nel settore vitivinicolo:
 - i) gli articoli **da 85 bis a 85 sexies** per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo **85 bis, paragrafo 2**, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo **85 ter**, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;
 - /ii)* il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione **IV bis**, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015, o, nella misura necessaria per dare efficacia alle decisioni adottate dagli Stati membri in virtù dell'articolo **85 octies**, paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2018;]
 - iii)* **l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti alla data di adesione della Croazia all'Unione;**
 - iv)* **l'articolo 118 vicies, paragrafo 5 fino a quattro anni dopo la data di adesione della Croazia all'Unione;**

c ter) gli articoli 113 bis, 113 ter, 114, 115 e 116 e l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, nonché l'allegato XI bis, punto II, secondo comma, e punti da IV a IX; l'allegato XII, punto IV, paragrafo 2, l'allegato XIII, punto VI, secondo comma, l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, punto III e parte C, nonché l'allegato XV, punti II, III, IV e VI ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti nell'articolo 59, paragrafo 1, nell'articolo 61, nell'articolo 65, paragrafo 4 e nell'articolo 66 del presente regolamento;

[...]

- e) l'articolo **182, paragrafo 3**, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 **il 30 settembre 2014**;
- f) l'articolo **182, paragrafo 4**, fino al 31 dicembre 2017;
- f bis) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014.**

- 2. I riferimenti al regolamento **(CE) n. 1234/2007** si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. [...] [**regolamento orizzontale sulla PAC**] e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.
- 3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. **922/72**, **(CEE)** n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

Articolo 164

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento **(CE) n. 1234/2007** a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.

Articolo 165

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, l'articolo 7, **lettera c)**, **l'articolo 16, lettera a)**, **l'articolo 101** e l'allegato III, **parte B** si applicano **dal** 1° ottobre 2015.

2. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104, 105, **105 bis, 105 ter, l'articolo 106, paragrafo 2, l'articolo 107, paragrafo 2, l'articolo 108, paragrafo 2, gli articoli 109 quater e 109 sexies, l'articolo 114, paragrafo 2, l'articolo 115, paragrafo 2 e l'articolo 145 bis** si applicano fino al 30 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Parte I: Cereali

Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0709 99 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 91 20	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
ex 1001 99 00	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
1007 10 90, 1007 90 00	Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 11 00, 1001 19 00	Frumento duro
c) 1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 90 70	Farina di segala
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
1107	Malto, anche torrefatto
d) 0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	– Farina di granturco
1102 90	– altre:
1102 90 10	– – Farina di orzo
1102 90 30	– – Farina di avena
1102 90 90	– – altre:
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)

1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Fecola di patate
1108 14 00	– – Fecola di manioca
ex 1108 19	– – Altri amidi e fecole:
1108 19 90	– – – altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

Codice NC	Designazione
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
ex 1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio:
	– – altri:
ex 1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 30 90	– – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 90	– – altri
ex 1702 90	– Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	– – Zuccheri e melassi caramellati:
	– – – altri:
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	– – – – altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	– altre
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	– – – altri
2106 90 55	– – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
	– altri
2306 90 05	– – di germi di granturco
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11	– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 10 13	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55
2309 10 31	o prodotti lattiero-caseari
2309 10 33	
2309 10 51	
2309 10 53	

Codice NC	Designazione
ex 2309 90	– altri:
2309 90 20	– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata
	– – altri, comprese le premiscele:
2309 90 31	– – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 90 33	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55
2309 90 41	o prodotti lattiero-caseari
2309 90 43	
2309 90 51	
2309 90 53	

(¹) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

Parte II: Riso

Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) da 1006 10 21 a 1006 10 98	Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina
1006 20	Riso semigreggio (bruno)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 90 50	Farina di riso
1103 19 50	Semole e semolini di riso
1103 20 50	Pellet di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
ex 1104 19 99	Grani di riso schiacciati
1108 19 10	Amido di riso

Parte III: Zucchero

Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC		Designazione
a)	1212 91	Barbabietole da zucchero
	1212 93 00	Canna da zucchero
b)	1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
c)	1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero
	1702 60 95 e 1702 90 95	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio
	1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
	2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina
d)	1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30	Isoglucosio
e)	1702 60 80 1702 90 80	Sciroppo di inulina
f)	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
g)	2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
h)	2303 20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Parte IV: Foraggi essiccati

Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC		Designazione
a)	ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore
	ex 1214 90 90	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
		– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
		– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b)	ex 2309 90 96	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
		– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V: Sementi

Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0712 90 11	Granturco dolce ibrido: – destinati alla semina
0713 10 10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>): – destinati alla semina
ex 0713 20 00	Ceci (garbanzos): – destinati alla semina
ex 0713 31 00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek: – destinati alla semina
ex 0713 32 00	Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>): – destinati alla semina
0713 33 10	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>): – destinati alla semina
ex 0713 34 00	Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>): – destinato alla semina
ex 0713 35 00	Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>): – destinato alla semina
ex 0713 39 00	altri: – destinati alla semina
ex 0713 40 00	Lenticchie: – destinate alla semina
ex 0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>): – destinate alla semina
ex 0713 60 00	Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>): – destinato alla semina
ex 0713 90 00	Altri legumi da granella secchi: – destinati alla semina
1001 91 10	Spelta: – sementi
ex 1005 10	Granturco ibrido da semina
1006 10 10	Risone (riso "paddy"): – destinato alla semina
1007 10 10	Sorgo a grani ibrido: – sementi
1201 10 00	Fave di soia, anche frantumate: – sementi
1202 30 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate : – sementi

1204 00 10	Semi di lino, anche frantumati: – destinati alla semina
1205 10 10 ed ex 1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – destinati alla semina
1206 00 10	Semi di girasole, anche frantumati: – destinati alla semina
ex 1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – destinati alla semina
1209	Semi, frutti e spore: – destinati alla semina

Parte VI: Luppolo

Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue

Codice NC	Designazione
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
b) 0709 92 10	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 9290	Altre olive, fresche o refrigerate
0710 80 10	Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate
0711 20	Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate
ex 0712 90 90	Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
2001 90 65	Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 90 30	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2005 70 00	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c) 1522 00 31	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
1522 00 39	
2306 90 11	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19	

Parte VIII: Lino e canapa

Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Parte IX: Prodotti ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10 , 0709 92 90 e 0709 99 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00 , 0802 80 00
0803 10 10	Banane da cuocere, fresche
0803 10 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31 0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 92 00	Carrube

Parte X: Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC		Designazione
a)	ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
	ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
	ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
	0804 20 90	Fichi secchi
	0806 20	Uve secche
	ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

Codice NC	Designazione
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 21 10	Peperoni essiccati (<i>Capsicum annuum</i>), non tritati né polverizzati
b) ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: - frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 97 59, ex 2008 97 78, ex 2008 97 93 ed ex 2008 97 98 - banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 89 35, 2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99.

Parte XI: Banane

Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0803 90 10	Banane fresche, escluse le banane da cuocere
ex 0803 90 90	Banane essiccate, escluse le banane da cuocere
ex 0812 90 98	Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99	Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99	Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate di banane
ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2008 97 59 ex 2008 97 78 ex 2008 97 93 ex 2008 97 98	Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole
ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99	Banane altrimenti preparate o conservate
ex 2009 89 35 ex 2009 89 38 ex 2009 89 79 ex 2009 89 86 ex 2009 89 89 ex 2009 89 99	Succhi di banane

Parte XII: Vino

Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 2009 61 2009 69	Succhi di uve (compresi i mosti di uva)
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 90 2209 00 11 2209 00 19	Uve fresche diverse da quelle da tavola Aceto di vino
d) 2206 00 10 2307 00 11 2307 00 19 2308 00 11 2308 00 19	Vinello Fecce di vino Vinaccia

Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV: Tabacco

Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

Parte XV: Bovini

Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99, 0102 39 10 e 0102 90 91	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
b) 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 98	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 22 00	
0206 29 99	
0210 9959	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"
ex 1502 10 90	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503
1602 50 31 e 1602 50 95	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b)	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c)	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 9011 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
d)	0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e)	ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%
f)	0406	Formaggi e latticini
g)	1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
h)	2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i)	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – <i>Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:</i> <i>ex 2309 10</i> <i>2309 10 15</i> <i>2309 10 19</i> <i>2309 10 39</i> <i>2309 10 59</i> <i>2309 10 70</i> <i>ex 2309 90</i> <i>ex 2309 90 35</i> <i>ex 2309 90 39</i> <i>ex 2309 90 49</i> <i>ex 2309 90 59</i> <i>ex 2309 90 70</i>

Parte XVII: Carni suine

Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC		Designazione
a)	ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b)	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
	ex 0206	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
	0209 10	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
	1501 10 1501 20	Grassi di maiale (compreso lo strutto)
c)	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
	1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
	1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
	1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
	1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
	1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
	1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII: Ovini e caprini

Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC		Designazione
a)	0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
	0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli
	0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
	0210 99 21	Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 29	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
b)	0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
	0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0210 99 85	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
	ex 1502 90 90	Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503
c)	1602 90 91 1602 90 95	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini;

Parte XIX: Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC		Designazione
a)	0407 11 00 0407 19 11 0407 19 19 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
b)	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Parte XX: Carni di pollame

Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini e faraone
b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)
c) 0207 13 91	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0207 14 91	
0207 26 91	
0207 27 91	
0207 43 00	
0207 44 91	
0207 45 93	
0207 45 95	
0210 99 71	Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 79	
d) ex 0209 90 00	Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e) ex 1501 90 00	Grasso di volatili
f) 1602 20 10	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105
1602 32	
1602 39	

Parte XXI: Alcole etilico di origine agricola

1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

Parte XXII: Prodotti dell'apicoltura

Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0409 00 00	Miele naturale
ex 0410 00 00	Pappa reale e propoli, commestibili
ex 0511 99 85	Pappa reale e propoli, non commestibili
ex 1212 99 95	Polline
ex 1521 90	Cera d'api

Parte XXIII: Bachi da seta

Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.

Parte XXIV: Altri prodotti

Per "altri prodotti" si intendono i prodotti *agricoli* diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2.

Sezione 1

Codice NC	Designazione
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– <i>Cavalli</i> ^(a)
0101 21 00	– – Riproduttori di razza pura:
0101 29	– – altri:
0101 29 90	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 30 00	– – Asini
0101 90 00	
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:
ex 0102 29	– – diversi dai riproduttori di razza pura:
ex 0102 39	
ex 0102 90	
da ex 0102 29 10 a	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0102 29 99,	
ex 0102 39 90,	
ex 0102 90 99	
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– Riproduttori di razza pura ^(b)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

Codice NC	Designazione
0103 92 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
0106	Altri animali vivi
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	– fresche o refrigerate:
ex 0203 11	– – in carcasse o mezzene:
0203 11 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 19	– – altre:
0203 19 90	– – – diverse da quelli della specie suina domestica
	– Congelate:
ex 0203 21	– – in carcasse o mezzene:
0203 21 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 29	– – altre
0203 29 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0205 00	Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	– della specie bovina, congelate:
ex 0206 22 00	– – Fegati:
	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 29	– – altre
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate:
	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	– – altre:
	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
	– della specie suina, congelate:
ex 0206 41 00	– – Fegati:
	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	– – – altre:
	– – – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206 49 00	– – altre:
	– – – della specie suina domestica:
	– – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	– – – – altre
ex 0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	– – altre:
0206 80 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	– altre, congelate:
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	– – altre:
0206 90 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Codice NC	Designazione
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	– Carni della specie suina:
ex 0210 11	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 19	– – altre:
0210 19 90	– – – diverse da quelli della specie suina domestica
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	– – di primati
0210 92 10	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)
0210 93 00	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
ex 0210 99	– – altre:
	– – – Carni:
0210 99 31	– – – – di renna
0210 99 39	– – – – altre
	– – – Frattaglie:
	– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina
0210 99 85	– – – – diverse dai fegati di volatili
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 19 90	– diverse da quelle di volatili da cortile
0407 29 90	
0407 90 90	
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Tuorli:
ex 0408 11	– – essiccati:
0408 11 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 19	– – altri:
0408 19 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
	– altri:
ex 0408 91	– – essiccati:
0408 91 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 99	– – altri:
0408 99 20	– – – non atti ad uso alimentare (d)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	– Sperma bovino
	– altri:
ex 0511 99	– – altri:
0511 99 85	– – – altri

ex 0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
	– – altri:
0709 60 91	– – – del genere <i>Capsicum</i> destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> (°)
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (°)
0709 60 99	– – – altri
ex 0710	Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:
ex 0710 80	– altri ortaggi o legumi:
	– – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
0710 80 59	– – – diversi dai peperoni
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
ex 0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	– Ceci (<i>garbanzos</i>):
	– – diversi da quelli destinati alla semina
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
ex 0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek:
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 33	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 34 00	– – Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)
	– – – diverso da quelli destinati alla semina
ex 0713 35 00	– – Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)
	– – – diverso da quelli destinati alla semina
ex 0713 39 00	– – altri:
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 40 00	– Lenticchie:
	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):
	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):
	– – diverso da quelli destinati alla semina
ex 0713 90 00	– altri:
	– – diversi da quelli destinati alla semina
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

	0802 70 00	– <i>Noci di cola (Cola spp.)</i>
	0802 80 00	– <i>Noci di arec</i>
ex	0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
	0804 10 00	– Datteri
	0902	Tè, anche aromatizzato
ex	0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
	0905	Vaniglia
	0906	Cannella e fiori di cinnamomo
	0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
	0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
	0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
ex	0910	Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano
ex	1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
	1106 10 00	– dei legumi da granella secchi della voce 0713
ex	1106 30	– dei prodotti del capitolo 8:
	1106 30 90	– – diversi dalle banane
ex	1108	Amidi e fecole; inulina:
	1108 20 00	– Inulina
	1201 90 00	Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle <i>sementi</i>
	1202 41 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle <i>sementi</i>
	1202 42 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, <i>diverse dalle sementi</i>
	1203 00 00	Copra
	1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1205 10 90 ed	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex	1205 90 00	
	1206 00 91	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1206 00 99	
	1207 29 00	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex	1207 99 96	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
ex	1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato
ex	1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex	1212 99	– – diversi dalle canne da zucchero:
	1212 99 41 e	– – – Semi di carrube
	1212 99 49	
ex	1212 99 95	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria

1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – altri, esclusi:
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:
ex 1502 10 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (°)
ex 1502 90 10	
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
ex 1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e 1504 20
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (°)
1518 00 39	
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
1522 00 99	Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	– della specie suina:
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:
1602 42 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 1602 49	– – altre, compresi i miscugli:
1602 49 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio – – – altre: – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica: – – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 99	– – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
ex 1603 00	Estratti e sughi di carne
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri:
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 99	– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 99 10	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da 2206 00 31 a 2206 00 89	– diverse dal vinello
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
2304 00 00	Paneli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Paneli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
ex 2306	Paneli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)
ex 2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 90	– Tartaro greggio
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 90	– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altri:
ex 2309 90 10	– – altri, comprese le premiscele:
	– – Prodotti detti "solubili" di mammiferi marini

ex 2309 90 91 a 2309 90 99	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi: – Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba – Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino
-------------------------------	---

- (^a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento della Commissione (CE) n. 504/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3)].
- (^b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].
- (^c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].
- (^d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.

Sezione 2

Codice NC	Designazione
0101 29 10	Cavalli vivi destinati alla macellazione (^a)
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
0511 99 10	Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0701	Patate, fresche o refrigerate
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate
ex 1212 99 95	Radici di cicoria
2209 00 91 e 2209 00 99	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
(^a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].	

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

- I. Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rotture di riso" si intende:
1.
 - a) "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
 - b) "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";
 - c) "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
 - d) "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo;
 2.
 - a) "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
 - b) "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
 - c) "riso a grani lunghi":
 - i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
 - ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
 - d) "misurazione dei grani": la misurazione dei grani *effettuata* su riso lavorato in base al seguente metodo:
 - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

- ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
 - iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
 - iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;
 - 3. "rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
- II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:
- A. "Grani interi": grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.
 - B. "Grani spuntati": grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
 - C. "Grani rotti o rotture": grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:
 - le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);
 - le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);
 - le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);
 - i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).
 - D. "Grani verdi": grani a maturazione incompleta.
 - E. "Grani che presentano deformità naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.
 - F. "Grani gessati": grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

- G. "Grani striati rossi": grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
- H. "Grani vaiolati": grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.
- I. "Grani maculati": grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.
- J. "Grani gialli": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
- K. "Grani ambrati": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore del luppolo

1. "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (*Humulus lupulus*); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
2. "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
3. "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
4. "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
5. "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.
2. "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
3. "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4. "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
5. "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:
 - a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;
 - b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2:
 - i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol;
 - ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.
6. "Succo di uve": il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:
 - a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;
 - b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. "Fecce di vino": il residuo:
- a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
 - b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);
 - c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; oppure
 - d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).
9. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
10. "Vinello": il prodotto ottenuto:
- a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; oppure
 - b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
11. "Vino alcolizzato": il prodotto:
- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;
 - b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo; oppure
 - c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12. "Partita" (cuvée):
- a) il mosto di uve;
 - b) il vino; oppure
 - c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

Titolo alcolometrico

13. "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
14. "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
15. "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
16. "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.
17. "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.
18. "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
19. "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

"Bovini": gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 **21**, **0102 31 00**, **0102 90 20**, da *ex* 0102 **29 10** a *ex* 0102 **29 99**, **0102 39 10**, **0102 90 91**.

Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1. "Uova in guscio": le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;
2. "uova da cova": le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
3. "prodotti sgusciati interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
4. "prodotti sgusciati separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. "Pollame vivo": i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;
2. "pulcini": i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
3. "pollame macellato": i volatili morti della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie;
4. "prodotti derivati": i prodotti seguenti:
 - a) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);
 - b) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";
 - c) frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);
 - d) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);
 - e) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
 - f) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti di cui al codice NC 1602 20 **10**.

Parte VIII: Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Le principali varietà di miele sono:

- a) secondo l'origine:
 - i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
 - ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (*Hemiptera*) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
- b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:
 - iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
 - iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
 - v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
 - vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
 - vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
 - viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Per "miele per uso industriale" si intende:

- a) miele adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e

- b) che può:
- avere un gusto o un odore anomali, oppure
- avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure
- essere stato surriscaldato.

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

ALLEGATO III

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

A. Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
- b) ha un tenore di umidità del 13% al massimo;
- c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	1,5%
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	2,0%
grani striati rossi	1,0%
grani vaiolati	0,50%
grani maculati	0,25%
grani gialli	0,02%
grani ambrati	0,05%

B. Qualità tipo dello zucchero

I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) contenuto in zucchero del 16% all'atto del ricevimento.

II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

- b) polarizzazione minima: 99,7;
- c) umidità massima: 0,06%;
- d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;
- e) il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:
 - 15 per il tenore di ceneri,
 - 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick",
 - 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa".

2. Si ha un punto:

- a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;
- b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
- c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III. Qualità tipo dello zucchero greggio

- 1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92%.
- 2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
 - a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
 - b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;
 - c) un'unità.
- 3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

ALLEGATO III bis

**TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI
ALL'ARTICOLO 9 bis**

A. *Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a 8 mesi*

I. *Definizioni*

Si applicano le seguenti definizioni:

- 1. "carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;*
- 2. "mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.*

II. *Categorie*

Le carcasse bovine sono ripartite nelle seguenti categorie:

- Z: carcasse di animali di età superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;*
- A: carcasse di animali maschi non castrati di età superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;*
- B: carcasse di animali maschi non castrati di età superiore a ventiquattro mesi;*
- C: carcasse di animali maschi castrati di età superiore a dodici mesi;*
- D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato,*
- E: carcasse di altri animali femmine di età superiore a dodici mesi.*

III. *Classificazione*

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

- 1. la conformazione, definita quale:

 sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali
 (coscia, schiena, spalla)*

<i>Classe di conformazione</i>	<i>Designazione</i>
<i>S Superiore</i>	<i>Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)</i>
<i>E Eccellente</i>	<i>Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale</i>
<i>U Ottima</i>	<i>Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante</i>
<i>R Buona</i>	<i>Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono</i>
<i>O Abbastanza buona</i>	<i>Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio</i>
<i>P Mediocre</i>	<i>Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto</i>

2. lo stato d'ingrassamento, definito quale:

massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

<i>Classe di stato d'ingrassamento</i>	<i>Designazione</i>
<i>1 molto scarso</i>	<i>Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa</i>
<i>2 scarso</i>	<i>Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti</i>
<i>3 medio</i>	<i>Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica</i>
<i>4 abbondante</i>	<i>Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica</i>
<i>5 molto abbondante</i>	<i>Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della cassa toracica</i>

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

- 1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,*
- 2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,*
- 3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.*

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a 8 mesi da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵² siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondata delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

⁵¹ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁵² GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

II. Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

<i>Classi</i>	<i>Carne magra in percentuale del peso della carcassa</i>
<i>S</i>	<i>60 o più</i>
<i>E</i>	<i>55 fino a meno di 60</i>
<i>U</i>	<i>50 fino a meno di 55</i>
<i>R</i>	<i>45 fino a meno di 50</i>
<i>O</i>	<i>40 fino a meno di 45</i>
<i>P</i>	<i>meno di 40</i>

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Per i termini "carcassa" e "mezzena" si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B: carcasse di altri ovini.

III. Classificazione

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

Gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

ALLEGATO III ter

**ELENCO DI PRODOTTI ESCLUSI DA UN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI
FRUTTA NELLE SCUOLE COFINANZIATO CON L'AIUTO DELL'UNIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3**

Prodotti con aggiunta di:

- *zuccheri*
- *grassi*
- *sale*
- *dolcificanti*

ALLEGATO IV

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro per esercizio di bilancio

BG	26 762
CZ	5 155
DE	38 895
EL	23 963
ES	353 081
FR	280 545
IT	336 997
CY	4 646
LT	45
LU	588
HU	29 103
MT	402
AT	13 688
PT	65 208
RO	42 100
SI	5 045
SK	5 085
UK	120

Croazia

<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>11 885</i>	<i>11 885</i>	<i>11 885</i>	<i>10 832</i>	<i>10 832</i>	<i>10 832</i>	<i>10 832</i>

ALLEGATO V

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFO 3

- Codex Alimentarius
- Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

ALLEGATO VI

DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60

Ai fini del presente allegato, *si intende* per "denominazione di vendita" il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE.

Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi

I. Definizione

Ai fini della presente parte del presente allegato, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

II. Denominazioni di vendita

1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch
Bulgaria	месо от малки телета
Repubblica ceca	Telecí
Danimarca	Lyst kalvekød
Germania	Kalbfleisch
Estonia	Vasikaliha
Grecia	μοσχάρι γάλακτος
Spagna	Ternera blanca, carne de ternera blanca
Francia	veau, viande de veau
Croazia	teletina
Irlanda	Veal
Italia	vitello, carne di vitello
Cipro	μοσχάρι γάλακτος
Lettonia	Teļa gaļa
Lituania	Veršiena
Lussemburgo	veau, viande de veau/Kalbfleisch
Ungheria	Borjúhús

Malta	Vitella
Paesi Bassi	Kalfsvlees
Austria	Kalbfleisch
Polonia	Cielęcina
Portogallo	Vitela
Romania	carne de vițel
Slovenia	Teletina
Slovacchia	Teľacie mäso
Finlandia	vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Svezia	ljus kalvkött
Regno Unito	Veal

B) Per le carni ottenute da bovini di età superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch
Bulgaria	Телешко месо
Repubblica ceca	hovězí maso z mladého skotu
Danimarca	Kalvekød
Germania	Jungrindfleisch
Estonia	noorloomaliha
Grecia	vealό μοσχάρι
Spagna	Ternera, carne de ternera
Francia	jeune bovin, viande de jeune bovin
Croazia	mlada junetina
Irlanda	rosé veal
Italia	vitellone, carne di vitellone
Cipro	vealό μοσχάρι
Lettonia	jaunlopa gaļa
Lituania	Jautiena
Lussemburgo	jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch
Ungheria	Növendék marha húsa
Malta	Vitellun
Paesi Bassi	rosé kalfsvlees
Austria	Jungrindfleisch
Polonia	młoda wołowina
Portogallo	Vitelão
Romania	carne de tineret bovin
Slovenia	meso težjih telet
Slovacchia	mäso z mladého dobytku
Finlandia	vasikanliha/kalvkött
Svezia	Kalvkött
Regno Unito	Beef

- Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.
- Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

- Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006.

Parte II. Categorie di prodotti vitivinicoli

(1) Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

- a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;
- b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;
- c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1,
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
- d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská eszencia" sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

- a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure
- b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

(2) Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

(3) Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;
- c) ottenuto da:
 - mosto di uve parzialmente fermentato,
 - vino,
 - una miscela dei prodotti suddetti, oppure
 - mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;
- d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

- e) e mediante aggiunta:
- i) da soli o miscelati:
- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,
 - di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
- ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
- mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;
- f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:
- i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
- ii) di uno o più dei prodotti seguenti:
- alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
 - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
 - acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e
- iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
- mosto di uve concentrato,
- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

(4) Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e
- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.

(5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e

- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.

(6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

- a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

- b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
- c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol e
- d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

(7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

(8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;

- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

(12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

(13) Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(14) Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

- a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 61,7%;
- b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
- c) che presenta le seguenti caratteristiche:
 - pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
 - densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
 - tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
 - indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
 - acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
 - tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
 - tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
- b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

(16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento;
- b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

(17) Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

- a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
- b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. La denominazione "latte" è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

- a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;
 - b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

- a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
 - i) siero di latte,
 - ii) crema di latte o panna,
 - iii) burro,
 - iv) latticello,
 - v) butteroil,
 - vi) caseina,
 - vii) grasso del latte anidro (MGLA),
 - viii) formaggio,
 - ix) iogurt,
 - x) kefir,

- xi) kumiss,
 - xii) viili/fil,
 - xiii) smetana,
 - xiv) fil;
- b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.
4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina. ***Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire l'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.***
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio⁵³, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

⁵³ ***GUL 376 del 27.12.2006, pag. 21.***

Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

I. Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

- a) "latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- b) "latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
- c) "tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) "tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

- (1) Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
- (2) Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
- (3) Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III. Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

- a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

- b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
 - i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m);
 - ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m);
- c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80% (m/m);
- d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50% (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

- 2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:
 - a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
 - b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti⁵⁴;

⁵⁴ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

- c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio⁵⁵. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8% (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

- 3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
 - b) avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
 - c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

⁵⁵ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame

I La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

- Gallus domesticus,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

II Definizioni

- (1) "carne di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
- (2) "carne di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e non superiore a $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- (3) "carne di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- (4) "carne di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio⁵⁶;

⁵⁶ GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34.

- (5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;
- (6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

- (7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

Parte V bis. Prodotti del settore delle uova

I. Campo di applicazione

- (1) ***Fatto salvo l'articolo 59 concernente le norme di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno dell'Unione delle uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori dell'Unione.***
- (2) ***Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:***
 - a) nel luogo di produzione, o***
 - b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.***

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al loro diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".

II. Classificazione in base alla qualità e al peso

- (1) Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:**
 - a) categoria A o "uova fresche",**
 - b) categoria B.**
- (2) Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.**
- (3) Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.**

III. Stampigliatura delle uova

- (1) Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore. Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.**
Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.
- (2) La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.**
- (3) Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.**
Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

Parte VI. Grassi da spalmare

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

Gruppo di grassi		Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni			
A. Grassi lattieri	I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.	1. Burro 2. Burro tre quarti (*) 3. Burro metà (**) 4. Grasso lattiero da spalmare X%	Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%. Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.
B. Grassi	I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.	1. Margarina 2. Margarina tre quarti (***) 3. Margarina metà (****) 4. Grasso da spalmare X%	Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

Gruppo di grassi		Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni			
C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali		1. Mélange 2. Tre quarti mélange (*****) 3. Metà mélange (*****) 4. Miscela di grassi da spalmare X%	Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi.			
(*) Corrispondente in lingua danese a "smør 60". (**) Corrispondente in lingua danese a "smør 40". (***) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60". (****) Corrispondente in lingua danese a "margarine 40". (*****) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 60". (*****) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 40".			Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%. Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

Nota: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

(1) OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine con un **tenore** massimo di acidità libera, **espresso** in acido oleico, di 0,8 g per 100 g *e* avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine con un **tenore** massimo di acidità libera, **espresso** in acido oleico, di 2 g per 100 g *e* avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine con un **tenore** di acidità libera, **espresso** in acido oleico, superiore a 2 g per 100 g *e* avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g *e* avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(3) OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(4) OLIO DI SANSÀ DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(5) OLIO DI SANSÀ DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(6) OLIO DI SANSÀ DI OLIVA

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Appendice (di cui alla parte II)
Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

(1) La zona viticola A comprende:

- a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
- b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
- c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi **Stati membri**;
- d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

- (2) La zona viticola B comprende:
- a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
 - b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
 - Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,
 - Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
 - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-e-Marne,
 - Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
 - Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),
 - Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;
 - c) in Austria, la superficie vitata austriaca;
 - d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
 - e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
 - f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
 - nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,
 - nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);
 - g) in Romania, la zona di Podişul Transilvaniei,
 - h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.**

(3) La zona viticola C I comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-e-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-e-Loire, Tarn, Tarn-e-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
- negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),
- nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";

e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblasť;

g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f),

h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.

(4) La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

- nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,
 - nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago poniziano, Capri e Ischia;
- c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
- Lugo, Orense, Pontevedra,
 - Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
 - La Rioja,
 - Álava,
 - Navarra,
 - Huesca,
 - Barcelona, Girona, Lleida,
 - nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,
 - nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedès,
 - nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberà;

- d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;
- e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
- f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate,
- g) ***in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.***

(5) La zona viticola C III a) comprende:

- a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);
- b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;
- c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

(6) La zona viticola C III b) comprende:

- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti della Corsica,
 - nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
- c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

- d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
 - e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
 - f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
 - g) a Malta, tutte le superfici vitate.
- (7) La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.

ALLEGATO VII

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 63.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
 - a) 3% vol nella zona viticola A;
 - b) 2% vol nella zona viticola B;
 - c) 1,5% vol nella zona viticola C.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 68. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

- b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
- a) nella zona viticola A;
 - b) nella zona viticola B;
 - c) nella zona viticola C,

salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

- Aix-en-Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux,
- Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C.
5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
 - a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;
 - b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.
6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
 - a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A;
 - b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B;
 - c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C I;
 - d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II e
 - e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III.
7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
 - a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B;
 - b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
 - a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;

- b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), oppure
 - c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).
- 2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
 - 3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
 - 4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
 - 5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
 - 6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
 - 7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

- 1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
- 2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
- 3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
 - a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,
 - b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B eunicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

Parte II

Restrizioni

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all'allegato **VI, parte II** o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

C. Taglio dei vini

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský forditáš" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

ALLEGATO VII bis

MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

<i>Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)</i>	<i>Menzioni riservate facoltative</i>
<i>Carni di pollame (NC 0207, NC 0210)</i>	<i>alimentato con il ... di ... estensivo al coperto all'aperto rurale all'aperto rurale in libertà età alla macellazione durata del periodo d'ingrasso</i>
<i>Uova (NC 0407)</i>	<i>fresche extra o extra fresche indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole</i>
<i>Olio di oliva (NC 1509)</i>	<i>prima spremitura a freddo estratto a freddo acidità piccante fruttato: maturo o verde amaro intenso medio leggero ben equilibrato olio dolce</i>
<i>Latte e prodotti lattiero-caseari (NC 04)</i>	<i>burro tradizionale</i>
<i>Grassi da spalmare (NC 0405 ed ex 2106, NC ex 1517, NC ex 1517 ed ex 2106)</i>	<i>a ridotto tenore di grassi</i>

ALLEGATO VIII**TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 163**

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
1	1
2, paragrafo 1	3, paragrafo 1
2, paragrafo 2, lettere a) e b)	-
2, paragrafo 2, lettera c)	14, paragrafo 1
3	6
4	3, paragrafo 3
5	5
6, paragrafo 1	-
6, paragrafo 2	9, 10, lettere d) ed e)
7	9
8	7
9	-
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14, paragrafi 2 e 3
15	15
16	-
17	-
18	-
19	-
20	[16, paragrafo 1, lettere c) e d)]
21	-
22	16
23	-
24	[17]
25	[17]
26	[17]
27	[17]
28	[18, paragrafo 5]
29	[18, paragrafo 7, lettera a), articolo 19, lettera k), punto ii)]
30	[18, paragrafo 5]
31	18
32	19
33	20
34	[18, paragrafi 8 e 9]
35	[18, paragrafi 8 e 9]
36	19
37	155, paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 2, 3 e 4
38	155, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3

39	155, paragrafo 5
40	154
41	154
42	-
43, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7	-
43, paragrafo 2	101, paragrafo 1
44	-
45	-
46, lettere a) e c)	-
46, lettera b)	101, paragrafo 2
47	112
48	115
49	-
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-
78	-
79	-
80	-

81	-
82	-
83	-
84	-
85	-
86	-
87	-
88	-
89	-
90	-
91	-
92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98, paragrafo 1	113
98, paragrafi 2 e 3	157
99	-
100	-
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	24 e 152
109	25
110	26
111	-
112	-
113	-
114	27
115	28
116	29
117	-
118	-
119	-
120	30
121	31
122	32
123	33

124	34, [articolo 31, lettera b)]
125	35, lettera a), [articolo 136, paragrafo 2]
126	35
127	36
128	21 e 152
129	22
130	23
131	37
132	38
133	39, [articolo 50, lettera a)], [51, lettera a)]
134	[50, lettera a)]
135	40
136, paragrafi da 1 a 3	41
136, paragrafo 4	147
137	42
138	43
139	44
140	45
141	46
142	47
143	48
144	49
145	-
146	50
147	51
148, paragrafo 1	52, paragrafo 1
148, paragrafo 2	150
149	[53, lettera a)]
150	52, paragrafo 3
151, paragrafo 1	52, paragrafo 2
151, paragrafo 2	-
152	[53, lettera b)]
153	53, lettere a) e c)
154	54
155	-
156	-
157	-
158	55
159	56
160	57
161	58
162	59
163	60
164	61

165	62
166	63
167	64
168	65
169	66
170	67
171	-
172	68
173	69
174	70
175	71, [86, paragrafo 4]
176	71, paragrafo 3, [86, paragrafo 4]
177	72, [86, paragrafo 4]
178	73, [86, paragrafo 4]
179	74, [86, paragrafo 4]
180	75
181	76
182	77
183	78
184	79
185	80
186	81
187	-
188	-
189	82
190	83
191	84
192	85
193	86
194	87
195	88
196	89
197	90
198	91
199	92
200	93
201	94
202	95
203	96
204	97
205	98
206	-
207	99
208	100

209	106
210	108
211, paragrafo 1	-
211, paragrafo 2	[164]
212	109
213	[114]
214	[114]
215	107, [114]
216	[114]
217	-
218	110, [116]
219	[157]
220	[116]
221	111
222	110
223	[114, 116]
224	110
225	[114, 116, 157]
226	111
227, paragrafi 1 e 3	[114, 116]
227, paragrafo 2	[164]
228	111, [116]
229	105
230	114, 115
231	-
232	-
233	117, paragrafo 1, [118, paragrafo 1, lettera a)]
234	117, paragrafo 2
235	117, paragrafo 3
236	[118, paragrafo 2, lettera e)]
237, paragrafo 1	122
237, paragrafo 2	130
238	118
239	119
240	-
241	[121]
242	[121]
243	[121]
244	[121]
245	[121]
246	122

247	123
248	-
249	121
250	121
251	125
252	[126, paragrafo 1]
253	126, paragrafo 1
254	127
255	128
256	[121]
257	[121]
258	[121]
259	[121]
260	-
261	-
262	-
263	129
264	-
265	131
266	132
267	117
268	118
269	119
270	120
271	133
272	134
273	135
274	136
275	137
276	138
277	139
278	140
279	125
280	[126, paragrafo 2]
281	-
282	142
283	143
284	144
285	145
286	145
287	145
288	110
289	114, 115
290	146

291, paragrafo 1	146
291, paragrafo 2	-
292	148
293, primo e secondo comma	-
293, terzo comma	149
293, quarto comma	[157]
294	-
295	-
296	-
297	151
298	154
299	154
300	154
301	154, paragrafo 3, e articolo 157
302	158
303	-
304	102
305	[157]
306	103
307	-
308	[157]
309	-
310	[157]
311	104
312	[157]
313	2
314	-
315	156
316	157
317	-
318	-
319	-
320	160

321	160
322	161
323	162
324	-
325	163
326	-
327	164
328	164
329	165
Allegato I	Allegato I (I-XX, XXIV/1)
Allegato II	Allegato I (XXI-XXIII)
Allegato III	II
Allegato IV	III
Allegato V	[18, paragrafo 8]
Allegato VI	-
Allegato VII	-
Allegato VIII	-
Allegato IX	-
Allegato X	Allegato IV
Allegato XI	Allegato V
Allegato XII	Allegato VI
Allegato XIII	Allegato VII
Allegato XIV	[114, paragrafo 1, lettera f)]
Allegato XV	[121]

Allegato XVI	[121]
Allegato XVII	-
Allegato XVIII	-
Allegato XIX	-
Allegato XX	Allegato VIII

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
96, paragrafo 3	89, paragrafo 4
145	91-101
171	89, paragrafo 3
185, paragrafo 4	90, paragrafo 1
187	90, paragrafi 2 e 4
188	90, paragrafi 3 e 4
206	89, paragrafo 1
236	67
307	65, paragrafo 2, lettera c), e articolo 104, lettera b)
317	62
318	64, 66
319	63
